



Statuto Petra APS

Art. 1 Preambolo

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore - D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS - e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "Petra APS", denominata Associazione nel presente testo, con sede legale in Enna.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico, solidaristico ed antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro né in forma diretta che indiretta.

L'Associazione, infine, acconsente ad aderire a quelle associazioni e/o reti associazioni di cui condivide le finalità, mantenendo la propria autonomia associativa.

Art. 2 Finalità dell'Associazione

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità. Sono finalità proprie dell'Associazione:

- a) l'impegno sociale per una società che abbia per priorità l'affermazione dei principi dell'eguaglianza formale e sostanziale, la solidarietà in ambito sociale ed economico, il pacifismo, la tutela del pianeta, la difesa dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singoli che come formazioni sociali, l'integrazione tra popoli e culture ed il benessere collettivo ed individuale;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale, nonché il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura ed all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione;
- c) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita della collettività;
- d) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti;
- e) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- f) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- g) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- h) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- i) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- j) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
- k) l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-sostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- l) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- m) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;

Art. 3

Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

1. interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
2. interventi e prestazioni sanitarie nonché socio-sanitarie;
3. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
7. radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
8. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
9. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al bullismo e di contrasto alla povertà educativa;
10. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
11. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
12. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
14. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
15. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
16. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Art. 4

Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'Associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Art. 5

Associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Chiunque approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto può fare richiesta di associarsi al Consiglio Direttivo, fornendo le proprie generalità ed attestando l'accettazione ed osservazione dello Statuto, delle delibere sociali, nonché il rispetto della civile convivenza. Il Consiglio Direttivo, o suoi espressi delegati, esaminano le richieste e deliberano sulla ammissione entro trenta giorni dalla richiesta, comunicando o

l'accettazione con conseguente iscrizione a Libro degli Associati o il rigetto, contro cui è possibile ricorrere al Collegio dei probiviri nel termine, ulteriore, di trenta giorni.

Art. 6

Diritti e Doveri degli Associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati in regola con la quota associativa hanno diritto a votare in Assemblea, frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma, discutere ed approvare i rendiconti, eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo, esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Allo stesso tempo, gli stessi sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale, mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature, rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea, osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per decesso, scioglimento dell'Associazione, mancato pagamento della quota associativa annuale, dimissioni scritte presso il Consiglio Direttivo, espulsione o radiazione.

Art. 8

Azioni Disciplinari

Il Collegio dei probiviri, su richiesta, ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

I provvedimenti dovranno essere resi noti con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento è ammesso ricorso entro trenta al giorno al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che deciderà in via definitiva.

Art. 9

Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, eccedenze degli esercizi annuali, erogazioni liberali vincolate, donazioni e lasciti, partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa, ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 **Fonti di Finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento degli associati;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 **Il Bilancio**

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Art. 12 **Organi Sociali**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Proviviri;
- L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, qualora ricorrano i presupposti dimensionali previsti dalla legge.

Tutti gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organo può attivare per le proprie convocazioni delle modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 13 **L'Assemblea**

L'Assemblea è composta dall'insieme degli associati che abbiano provveduto al versamento della quota associativa almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della medesima.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di un sesto degli Associati, tramite avviso scritto, contenente luogo, data, orario di prima e seconda convocazione e ordine del giorno, almeno quindici giorni prima, e si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Le competenze dell'Assemblea sono le seguenti:

- a) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali. Al termine mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, approva un regolamento elettorale, se necessario, ed elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre associati, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- b) nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico- programmatico;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- g) deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della maggioranza assoluta degli associati e in seconda con qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Delibera, inoltre, a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea elegge un Presidente tra gli associati che può coincidere con il Presidente del Consiglio Direttivo. Questi indica un Segretario che può coincidere con lo stesso del Consiglio Direttivo.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli intervenuti con diritto di voto, salvo che per l'elezione degli organi sociali in cui l'elezione deve avvenire a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente, esposti pubblicamente nella sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 14

L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi specifici previsti nei successivi commi del presente articolo, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di garanzia o l'organo di controllo, ove nominato, o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto degli associati, è indispensabile la presenza in assemblea di almeno un terzo degli aventi diritto ed il voto favorevole di tre quinti dei partecipanti, salvo che si tratti di modifiche necessarie a recepire novità normative vincolanti per cui si procede in via ordinaria.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

Per le delibere di scioglimento e liquidazione si rinvia all'art.19 del presente Statuto.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni, e i suoi componenti sono rieleggibili e non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Elegge al suo interno il Presidente, che ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi, il quale convoca e presiede il Consiglio, e può assumere, eccezionalmente, provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica al primo Consiglio utile;

il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce;

il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali e li firma, presiedendo, in assenza dei primi, il Consiglio;

il Tesoriere, che tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico;

Il Consiglio può, inoltre, distribuire ulteriori funzioni e deleghe in ragione delle finalità sociali.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni e, in caso di tre assenze consecutive ingiustificate o di semestrale inattività, decadono e se ne prende atto alla prima riunione utile. È facoltà dei Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. I Consiglieri decaduti o dimissionari possono essere sostituiti ove risultino tra i primi dei non eletti all'ultima elezione, purché iscritti, o diversamente si può provvedere a reintegra, per completamento del mandato, alla prima Assemblea utile. Qualora decada o si dimetta la maggioranza dei Consiglieri decade pure l'intero Consiglio e quest'ultimo è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta giorni.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'assemblea ed eseguirne delibere e linee programmatiche;
- predisporre i programmi di attività sociale, gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale, il Bilancio di esercizio, il Bilancio Sociale se previsto, i Regolamenti, nonché la Relazione di Mandato da sottoporre all'Assemblea;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione, adottando i provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Associazione e tutti gli atti non rimessi all'Assemblea, stipulando tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali e curando la gestione di tutti i beni mobili, immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- deliberare sulle ammissioni, sulla quota associativa, sul tesseramento e sulla partecipazione ad altre associazioni ed enti;

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta un terzo dei membri, o su convocazione del Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta del Consiglio e le delibere approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo sia richiesto il voto segreto anche da un solo membro. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

I verbali sono a cura del Segretario, che li firma assieme al Presidente, e sono conservati nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo ed a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Art. 16

Il Collegio dei Proviriri

Il Collegio dei Proviriri è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti. Il Consiglio Direttivo è l'organo di garanzia, dura in carica quattro anni, e i suoi componenti sono rieleggibili e non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Elegge al suo interno un Presidente, che lo presiede e provvede alla Convocazioni in base alle norme, ove applicabili, sul Consiglio Direttivo ed un Vice-Presidente, che lo coadiuva e sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Le competenze del Collegio dei Proviriri sono le seguenti:

- dirimere le controversie tra gli organi associativi, tra gli iscritti, o tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello statuto;
- esprimere parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello statuto;
- accertare le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;
- esercitare, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di espulsione o radiazione all'Assemblea generale;

- su istanza di Organi o di Associati esprimere parere su qualsiasi questione attinente la corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché del codice deontologico e di comportamento;
- proporre all'Assemblea generale lo scioglimento anticipato di un organo, qualora si renda necessario ai sensi del presente Statuto;

Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel libro verbali del Collegio Sindacale, a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Art. 17

Organo di Controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, dotati di comprovate capacità tecniche, conoscenza del sodalizio associativo e moralità. Almeno uno dei componenti – o l'unico, qualora si deliberi per un organo monocratico - deve rispondere ai requisiti professionali di cui all'art.2397c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo, infine, monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel libro verbali dell'organo di controllo, a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Art. 18

Revisione Legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione può incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di Controllo qualora costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro ovvero nominare un revisore legale esterno iscritto anch'esso al registro.

Art. 19

Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Art. 20

Rinvio di Legge

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, delibera l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Segretario

John Serrano

Il Presidente

Luigi Romano

COPY DELL'ENISE
STAMPATO IN ITALIA

RETO IL 10/07/2021 AL N. 727 SERIE 3

REGISTRATO CON CED CLARE SIDA

€ 200,00